

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.
IN
SPACE S.P.A.
(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER COD.CIV.)

 R1

I consigli di amministrazione di Space S.p.A. (“Space” o la “Società Incorporante”) e di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società Incorporanda”) hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ. (il “Progetto di Fusione”) relativo alla fusione per incorporazione di Fila in Space (la “Fusione”).

Premessa

A. Space è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi dell’articolo 2.2.42, comma 1, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento di Borsa”), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MIV”) – segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili.


Space è stata costituita con l’obiettivo di individuare una società *target* con cui realizzare, entro il termine di circa due anni dalla data dell’avvenuta ammissione delle sue azioni alle negoziazioni sul MIV (ovvero dal 18 dicembre 2013), un’operazione rilevante, per tale intendendosi un’operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, in qualsiasi forma, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l’“Operazione Rilevante”).

Space, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2.2.43, comma 10, del Regolamento di Borsa, ha depositato su conti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 99% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato in data 9 ottobre 2013 a servizio del collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione a quotazione, per complessivi Euro 128.699.990 (le “Somme Vincolate”). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) ai fini del pagamento del prezzo dell’Opzione di Vendita (come qui di seguito definita) a beneficio degli azionisti che abbiano esercitato tale opzione; (ii) eventualmente, ai fini del pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (come qui di seguito definito); e (iii) previa autorizzazione dell’assemblea, ai fini dell’effettuazione dell’Operazione Rilevante ovvero, in caso di mancata realizzazione dell’Operazione Rilevante entro il termine massimo, ai fini del pagamento del valore di liquidazione.

La potenziale Operazione Rilevante individuata da Space deve essere sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di Space all’assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito all’autorizzazione all’esecuzione dell’Operazione Rilevante e, a tal fine, all’autorizzazione all’utilizzo delle Somme Vincolate.

I titolari di azioni ordinarie di Space non favorevoli all’Operazione Rilevante proposta potranno, prima dell’assemblea chiamata ad approvare l’Operazione Rilevante, esercitare l’opzione di vendita, su tutte o parte delle proprie azioni, nei confronti di Space (l’“Opzione di Vendita”) ai termini descritti al paragrafo 9 del presente Progetto di Fusione. Inoltre i soci che, partecipando all’assemblea, si siano astenuti o abbiano espresso voto contrario all’approvazione dell’Operazione Rilevante (e, in particolare, alla modifica dell’oggetto sociale di Space e alla proroga della durata della società) e i soci che non abbiano partecipato all’assemblea per l’approvazione dell’Operazione Rilevante e non abbiano al contempo esercitato l’Opzione di Vendita potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 cod. civ. (il “Diritto di Recesso”) ai termini anch’essi descritti al paragrafo 9 del presente Progetto di Fusione.

Si segnala che l’esercizio dell’Opzione di Vendita e/o del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell’Operazione Rilevante nell’ipotesi in cui (i) il numero delle azioni ordinarie oggetto dell’esercizio delle Opzioni di Vendita sia superiore al 33% meno un’azione del capitale ordinario di Space oppure (ii) la somma delle azioni oggetto dell’esercizio del Diritto di Recesso e delle azioni oggetto dell’esercizio delle Opzioni di Vendita superi il 33% del capitale ordinario di Space; oppure (iii) l’esborso complessivo a cui sarebbe tenuta Space a fronte dell’esercizio del Diritto di Recesso e dell’esercizio delle Opzioni di Vendita sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti il giorno di Borsa aperta antecedente alla data di adunanza del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare l’Operazione Rilevante, ovvero superiore a Euro 42.470.996,73, come meglio precisato al paragrafo 9 del presente Progetto di Fusione.

 1
hi

B. Fila è una società per azioni che ha per oggetto la fabbricazione e il commercio di *lapis*, articoli di cancelleria ed affini, lavorazione e commercializzazione di prodotti di recupero del legno nonché la produzione e commercializzazione di articoli di cosmesi.

Il capitale sociale di Fila di Euro 3.039.654,60 è rappresentato da n. 1.485.506 azioni ordinarie e da n. 390.824 azioni di categoria speciale di tipo "B", entrambe prive del valore nominale ed è posseduto, alla data del Progetto di Fusione, da Pencil S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Torino, Piazza Carlo Felice n. 7, ("Pencil"), da Venice European Investment Capital S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Vicenza, s.s. Padana verso Verona 6 ("VEI") e da Intesa Sanpaolo S.p.A. istituto bancario di diritto italiano, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 ("ISP"), oltre che dalla stessa Fila, secondo le seguenti percentuali:

Azionisti	N. Azioni	% Capitale Sociale	% Diritti di Voto
Pencil	781.649 azioni ordinarie	41,658%	31,545%
	390.824 azioni B	20,829%	47,317%
ISP	222.843 azioni ordinarie	11,877%	8,993%
VEI	300.939 azioni ordinarie	16,039%	12,145%
Fila (azioni proprie)	180.075 azioni ordinarie	9,597%	0%
TOTALE	1.876.330	100,00%	100,00%

C. In data odierna i Consigli di Amministrazione di Space e di Fila hanno approvato la sottoscrizione di un accordo quadro tra Space, Space Holding S.r.l. (società promotrice di Space), Pencil e Fila ("Accordo Quadro") al fine di disciplinare termini e condizioni dell'Operazione Rilevante che si articola nelle seguenti attività societarie la cui esecuzione si prevede avvenga, per quanto possibile, nel seguente ordine logico:

- a) acquisizione da parte di Space di complessive n. 290.693 azioni ordinarie Fila detenute dagli attuali soci di Fila ISP (o suoi eventuali aventi causa) e VEI (corrispondenti al 15,492% del capitale sociale di Fila e al 11,73% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di Fila), fermo restando che il trasferimento delle suddette azioni Fila a Space (i) sarà sospensivamente condizionato all'assunzione da parte dell'assemblea di Space della delibera di approvazione della Fusione entro il 31 marzo 2015; (ii) avverrà immediatamente prima del, ma in un unico contesto sostanziale con, la stipula dell'atto di Fusione e (iii) sarà risolutivamente condizionato al fatto che l'atto di Fusione non sia iscritto presso il competente Registro delle Imprese entro il 30 giugno 2015 (le "Acquisizioni Preliminari");
- b) annullamento delle azioni proprie detenute da Fila, senza riduzione del capitale sociale esistente e mediante aumento della parità contabile di ciascuna altra azione, da deliberarsi - previa approvazione da parte dell'assemblea di Fila convocata per l'approvazione, tra l'altro, della Fusione - in tempo utile prima del perfezionamento della Fusione e con effetto dalla data di efficacia della Fusione;
- c) Fusione di Fila per incorporazione in Space, sulla base del presente Progetto di Fusione, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione di Space e di Fila in data odierna e di cui il nuovo statuto della Società Incorporante, in vigore dalla data di efficacia della Fusione, costituisce parte integrante;
- d) subordinatamente all'efficacia della Fusione, distribuzione di riserve a tutti gli azionisti della Società Incorporante (ma con esclusione degli ex soci di Fila) per un importo complessivo pari alla differenza tra Euro 26.919.998 e l'esborso complessivo che sarà sostenuto da Space per il pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti che, non intendendo partecipare all'Operazione Rilevante, abbiano esercitato il diritto di Opzione di Vendita o il Diritto di Recesso previsto a loro favore (la "Distribuzione di Riserve"), fermo restando che non si farà luogo alla Distribuzione di Riserve laddove l'importo unitario di tale distribuzione sia inferiore a Euro 0,01.

L'Accordo Quadro, inoltre, contempla l'eventuale pagamento da parte di Space ai titolari dei Market Warrant Space S.p.A. (i "**Market Warrant**") di un importo complessivo non superiore a Euro 1.646.666,54 (i "**Indennizzo Warrant**"), da determinarsi secondo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1, a titolo di ristoro del pregiudizio economico dai medesimi subito per effetto degli adeguamenti ai termini e condizioni di esercizio contenuti nel regolamento dei Market Warrant, effettuati allo scopo di riflettere l'effetto dell'eventuale Distribuzione di Riserve.

D. Ai fini di quanto sopra, l'assemblea di Space chiamata, in sede straordinaria, ad approvare il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

- (a) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante e, quindi, in particolare la proposta di autorizzazione a (a) realizzare la Fusione, (ii) realizzare le Acquisizioni Preliminari, (iii) effettuare la Distribuzione di Riserve e (iv) pagare l'Indennizzo Warrant; e
- (b) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle Somme Vincolate ai fini dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che le Somme Vincolate saranno altresì utilizzate (i) ai fini del pagamento del prezzo dell'Opzione di Vendita a beneficio degli azionisti che abbiano esercitato tale opzione; e (ii) eventualmente, ai fini del pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso.

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso da parte delle assemblee straordinarie di Space e di Fila, siano approvate dall'assemblea ordinaria di Space le proposte di deliberazione sopra descritte.

1. Società partecipanti alla Fusione

1.1 Società Incorporante

Denominazione Space S.p.A.

Sede legale Milano, Via Vittor Pisani n. 27

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 08391050963.

Capitale sociale pari a Euro 13.554.999 suddiviso in n. 12.999.999 azioni ordinarie e n. 460.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**") detenute da Space Holding S.r.l., prive del valore nominale.


Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs 58/1998 e successive modifiche (il "**TUF**").

Le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione, tra l'altro, per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della società e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni;
- (d) in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (e) hanno dato diritto, al momento della loro emissione, alla attribuzione degli Sponsor Warrant Space S.p.A. in ragione di 3 *warrant* ogni 2 Azioni Speciali;
- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 5 (cinque) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di



volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:

- (i) nella misura di massime n. 500.000 Azioni Speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle Azioni Speciali) qualora, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante (a) almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della società in assenza di giusta causa; ovvero, (b) in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
- (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella misura: (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso, ai fini di chiarezza, che gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b), e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.


In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (f) (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In considerazione della Distribuzione di Riserve, il prezzo di riferimento delle azioni ordinarie Space al raggiungimento del quale le Azioni Speciali si convertono automaticamente in azioni ordinarie sarà modificato moltiplicando i prezzi di riferimento attualmente indicati nello statuto (ovvero: Euro 11, Euro 12 e Euro 13) per il coefficiente di rettifica K (di seguito, "K"), calcolato sulla base della seguente formula: $K = (P_{cum} - \text{Distribuzione di Riserve per azione}) / P_{cum}$, dove P_{cum} viene calcolato sulla base della media ponderata per volumi dei prezzi ufficiali dell'azione Space nei 6 mesi che precedono il terzo giorno di Borsa aperta antecedente alla data odierna ed è pari a Euro 9,944. Tale modifica ai termini di conversione delle Azioni Speciali sarà adottata in sede di approvazione del Nuovo Statuto (come di seguito definito), come meglio descritto al successivo paragrafo 2 del presente Progetto di Fusione.

Inoltre, con effetto dalla data della relativa delibera, l'assemblea di Space convocata per approvare il Progetto di Fusione delibererà altresì in merito ad una modifica dell' art. 5 dell'attuale statuto di Space, avente ad oggetto una proroga della data di emissione delle azioni ordinarie a servizio della conversione delle Azioni Speciali al "quinto giorno di borsa aperta successivo" alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero al verificarsi delle altre condizioni di conversione di cui al precedente punto (f)(iii), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A..

I Market Warrant

L'assemblea straordinaria di Space del 9 ottobre 2013 ha – tra l'altro – deliberato di emettere massime n. 2.692.307 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con riduzione della parità contabile implicita di tutte le azioni in circolazione e senza alcun contestuale aumento del capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei Market Warrant alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

 4

I Market Warrant sono stati assegnati gratuitamente in ragione di n. 2 *warrant* ogni 3 azioni ordinarie e in particolare: (i) uno dei 2 *warrant* è stato emesso ogni 3 azioni sottoscritte nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione delle azioni alla negoziazione sul MIV ed ha iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni alla medesima data di inizio delle negoziazioni delle azioni; mentre (ii) il diritto di ricevere il secondo *warrant* da assegnarsi ogni 3 azioni circolerà con le azioni stesse fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante: a tale data il secondo *warrant* sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni.

I Market Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF e sono liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A.

I Market Warrant potranno essere esercitati, nel periodo di 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che il "Prezzo Medio Mensile" (media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri) rilevato in un periodo di esercizio sia maggiore del "Prezzo Strike", pari a Euro 9,5 per azione. Ai portatori dei Market Warrant saranno gratuitamente assegnate azioni ordinarie sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:

Prezzo Medio Mensile – *Prezzo Strike* / *Prezzo Medio Mensile*.


Qualora il "Prezzo Medio Mensile" sia uguale o superiore al "Prezzo di Accelerazione", pari a Euro 13 per azione, Space ne darà comunicazione mediante pubblicazione della comunicazione di accelerazione e in tal caso i Market Warrant saranno esercitabili entro il termine di decadenza del primo giorno di borsa aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della comunicazione di accelerazione. Sempre in tale ipotesi, nella suddetta formula per il calcolo del rapporto di esercizio, il "Prezzo Medio Mensile" si intenderà sostituito dal "Prezzo di Accelerazione" (pari a Euro 13 per azione).

Allo scopo di adeguare termini e condizioni di esercizio dei Market Warrant alla eventuale Distribuzione di Riserve, in modo tale da mantenere quanto più possibile invariati gli aspetti economici e le finalità degli strumenti finanziari e nel rispetto di quanto già deliberato dall'assemblea di Space del 9 ottobre 2013 in merito alle emissioni di azioni a servizio del loro esercizio, il Consiglio di Amministrazione di Space in data odierna ha deliberato: (i) ai sensi dell'articolo 6.3. del regolamento dei Market Warrant, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, di adeguare il "Prezzo Strike" e il "Prezzo di Accelerazione" in modo tale da non richiedere la modifica dei termini e condizioni dell'emissione di azioni di compendio deliberata dall'assemblea in data 9 ottobre 2013 - e, in particolare, in misura tale da mantenere invariato il numero massimo di azioni di compendio a servizio dei Market Warrant - sulla base delle seguenti formule: Prezzo Strike = 9,5 x K; Prezzo di Accelerazione = 13 x K, ove K viene calcolato con le modalità sopra descritte; e (ii) preso atto del fatto che le rettifiche ai termini e condizioni dei Market Warrant di cui al precedente punto (i) non garantiscono l'equivalenza finanziaria ai portatori dei medesimi strumenti finanziari, di corrispondere, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, ai portatori dei Market Warrant emessi in data odierna e che saranno emessi alla data di efficacia della Fusione un importo complessivo massimo di Euro 1.646.666,54 come ristoro del pregiudizio economico dai medesimi subito (l'"**Indennizzo Warrant**"). L'importo unitario per *warrant* dell'Indennizzo Warrant è calcolato sulla base della seguente formula: $V \times (1 - K)$, dove V rappresenta la media ponderata per volumi dei prezzi ufficiali dei Market Warrant nei 6 mesi che precedono il terzo giorno di Borsa aperta antecedente alla data odierna ed è pari a Euro 0,9675, e fermo restando che l'importo unitario dell'Indennizzo Warrant verrà arrotondato al centesimo di Euro e, qualora risultasse inferiore a Euro 0,01, non sarà corrisposto.

Gli Sponsor Warrant

L'assemblea straordinaria del giorno 9 ottobre 2013 ha – inoltre – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 9.750.000, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi n. 750.000 Sponsor Warrant Space S.p.A. (gli "**Sponsor Warrant**") ed alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

Gli Sponsor Warrant danno diritto a sottoscrivere una azione ordinaria per ogni Sponsor Warrant (e pertanto fino a massime n. 750.000 azioni ordinarie) al prezzo di Euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo.

 5
A1

Gli Sponsor Warrant sono nominativi e sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (mentre prima della scadenza di tale termine sono trasferibili solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria). Non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Gli Sponsor Warrant potranno essere esercitati, nel periodo di 10 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel periodo di esercizio il prezzo ufficiale dell'azione sia pari o superiore al "Prezzo di Esercizio" pari ad Euro 13,00.

Allo scopo di adeguare termini e condizioni di esercizio degli Sponsor Warrant alla eventuale Distribuzione di Riserve, in modo da mantenere quanto più possibile invariati gli aspetti economici e le finalità degli strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione di Space in data odierna ha deliberato, ai sensi dell'articolo 6.2. del regolamento degli Sponsor Warrant, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, di adeguare il "Prezzo di Esercizio" sulla base della seguente formula: Prezzo di Esercizio = 13 x K. Inoltre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea di modificare lo statuto allo scopo di riflettere l'adeguamento dei termini e condizioni di esercizio degli Sponsor Warrant, conformemente a quanto deliberato dal medesimo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6.2. del Regolamento degli Sponsor Warrant, nella descrizione dell'aumento di capitale a servizio dei medesimi Sponsor Warrant e in particolare, a tale fine, di modificare l'entità massima di tale aumento di capitale e il prezzo di sottoscrizione unitario. Tale modifica sarà adottata in sede di approvazione del Nuovo Statuto (come nel seguito definito) come meglio descritto al successivo paragrafo 2 del presente Progetto di Fusione.

1.2 Società Incorporanda

Denominazione F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Sede legale Milano, Via Pozzone n. 5

Sede amministrativa Pero (Milano), Via XXV Aprile n.5

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 00843550153.

Capitale sociale pari a Euro 3.039.654,60 suddiviso in n. 1.485.506 azioni ordinarie e n. 390.824 azioni di categoria speciale a voto plurimo (le "Azioni B"), entrambe prive del valore nominale.

Alla data del Progetto di Fusione, Fila detiene in portafoglio n. 180.075 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 9,597% del capitale sociale. Le azioni proprie di Fila saranno annullate con effetto alla data di efficacia della Fusione, senza riduzione del capitale sociale e con aumento della parità contabile delle altre azioni in circolazione, previa delibera assembleare.

A seguito dell'annullamento delle azioni proprie il capitale sociale sarà così posseduto:

Azionisti	N. Azioni	% Capitale Sociale	% Diritti di Voto
Pencil	781.649 azioni ordinarie	46,081%	31,545%
Pencil	390.824 azioni B	23,040%	47,317%
Intesa	222.843 azioni ordinarie	13,137%	8,993%
VEI	300.939 azioni ordinarie	17,741%	12,145%
TOTALE	1.696.255	100,00%	100,00%

Le Azioni B sono tutte di titolarità di Pencil.


Ai sensi dello statuto sociale di Fila in vigore alla data del Progetto di Fusione ciascuna Azione B dà diritto a 3 voti esercitabili nell'assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci di Fila.

In merito alle Azioni B lo statuto di Fila prevede quanto segue:

- Fila può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di: (i) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione; (ii) fusione o scissione;
- in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge al fine di consentire l'ingresso a terzi) in proporzione ed in relazione alle azioni, sia ordinarie che Azioni B, da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale caso è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B;
- in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di Azioni B, (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione rispettivamente alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci nei termini di legge;
- nel caso in cui la società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità;
- si convertono automaticamente in azioni ordinarie (e senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della società) le sole Azioni B oggetto di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni B; le Azioni B oggetto di alienazione non si convertiranno nel caso in cui il cessionario sia una società facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di società facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B. Per "Gruppo" si intende qualsiasi società che, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;
- le Azioni B possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B;
- il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

2. Nuovo Statuto della Società Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Space sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale della Società Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale **Allegato A** (il "Nuovo Statuto"). Sotto **Allegato B** si allega lo statuto vigente della Società Incorporante (lo "Statuto Vigente"). Il Nuovo Statuto entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.



Di seguito le principali proposte di modifica da inserire nel testo del Nuovo Statuto che comportano una riformulazione degli attuali artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 21 dello statuto di Space.

In particolare:

- (a) Art. 1 (Denominazione): si propone che la Società Incorporante assuma la nuova denominazione sociale "F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A." siglabile in forma di "F.I.L.A. S.p.A." o abbreviata con la dicitura anticipata dal simbolo del giglio stilizzato, come segue:



- (b) Art. 2 (Sede): si propone che la Società Incorporante abbia sede a Pero (Milano);
- (b) Art. 3 (Oggetto): si propone che l'oggetto sociale della Società Incorporante sia modificato come di seguito: "La Società ha per oggetto la produzione e commercializzazione di prodotti, strumenti, supporti e accessori per colorare, scrivere, marcare e modellare, articoli di cosmesi, che trovano applicazione principalmente nel gioco, nello studio, nel lavoro, nell'industria, nell'hobbistica e nell'arte figurativa e grafica";
- (c) Art. 4 (Durata): si propone di prorogare il termine di durata della Società Incorporante fino al 31 dicembre 2100;
- (d) Art. 5 (Capitale sociale e azioni): si propone di (i) modificare l'entità e la struttura del capitale sociale sulla base dell'aumento di capitale che sarà eseguito a servizio del rapporto di cambio per la Fusione (cfr. paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione), dando mandato al Consiglio di Amministrazione ad effettuare tale modifica; (ii) denominare i Market Warrant e gli Sponsor Warrant come "Market Warrant F.I.L.A. S.p.A." e "Sponsor Warrant F.I.L.A. S.p.A." e; (iii) riflettere nella descrizione dell'aumento di capitale a servizio degli Sponsor Warrant gli adeguamenti effettuati ai termini e condizioni dei medesimi warrant - riflettendo, sostanzialmente, le rettifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6.2. del Regolamento degli Sponsor Warrant - e, in particolare, modificare l'entità massima dell'aumento di capitale e il prezzo di sottoscrizione unitario (cfr. paragrafo 1.1 del presente Progetto di Fusione); (iv) disciplinare le caratteristiche delle Azioni Speciali in Concambio (denominate "Azioni B") ed effettuare le necessarie modifiche di coordinamento tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni Speciali Space denominate "Azioni C"); (v) eliminare le ipotesi di conversione delle Azioni C relative ad eventi precedenti alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore dello Statuto Post Fusione; (vi) prorogare la data di conversione delle Azioni C al "quinto giorno di borsa aperta successivo" a ciascuno degli eventi rilevanti, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., conformemente alle modifiche da effettuarsi allo statuto attuale di Space con effetto dalla data della relativa delibera assembleare (cfr. paragrafo 1.1. del presente Progetto di Fusione); (vii) modificare il prezzo di riferimento per la conversione delle Azioni C sulla base della formula di cui al precedente paragrafo 1.1 del presente Progetto di Fusione; (viii) disciplinare la struttura degli aumenti di capitale e i relativi diritti di opzione, tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni C);
- (e) Art. 6 (Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari): si propone una modifica di adeguamento per tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nel precedente art. 5 con riferimento all'emissione di Azioni B e di Azioni C;
- (f) Art. 7 (Recesso): si propone di escludere l'applicabilità delle cause facoltative di recesso con riferimento a delibere aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
- (g) Art. 8 (Competenze e maggioranze): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore dello Statuto Post Fusione; (ii) effettuare modifiche di adeguamento al fine di tenere conto della presenza delle Azioni B a voto plurimo; e (iii) introdurre un *quorum* qualificato per l'adozione delle delibere aventi ad oggetto la modifica delle

disposizioni di cui all'art. 5 che disciplinano la struttura degli aumenti di capitale e le emissioni delle Azioni B e delle Azioni C nonché la disposizione di cui al medesimo articolo 8.3 che prevede il *quorum* qualificato;

- (h) Art. 11 (Composizione, nomina, durata e sostituzione): si propone di (i) modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fissandolo in un minimo di 7 e un massimo di 12); (ii) eliminare le disposizioni aventi ad oggetto i requisiti specifici richiesti per l'ammissione a quotazione di azioni sul MIV/segmento SIV; e (iii) introdurre una clausola "*simul stabunt simul cadent*" che preveda che, in caso di cessazione dalla carica di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenda cessato;
- (i) Art. 12 (Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale): si propone di inserire la facoltà dell'assemblea ordinaria, su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale, di nominare un Presidente Onorario;
- (l) Art. 14 (poteri e deliberazioni): si propone di eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore dello Statuto Post Fusione;
- (m) Art. 21 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare la clausola trattandosi di disposizioni strettamente connesse alla natura di SIV di Space.

3. Rapporto di cambio e aumento di capitale a servizio

La Fusione verrà deliberata sulla base della situazione patrimoniale novestratale di Space e di Fila al 30 settembre 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ.

Space darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Fila detenute dagli azionisti di Fila alla data di efficacia della Fusione e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Fila alla data di efficacia della Fusione di azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998, si prevede che le Azioni B detenute da Pencil siano concambiate esclusivamente con azioni di categoria speciale a voto plurimo, anch'esse denominate "Azioni B", aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 del Nuovo Statuto, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto attribuita dalle Azioni B.

Quanto sopra premesso, l'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio sarà un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c. per massimi nominali Euro 31.525.534, da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, mediante emissione di massime n. 31.525.534 azioni, di cui:

- a) massime n. 24.959.026 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space (le "**Azioni Ordinarie in Concambio**"), da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Fila; e
- b) massime n. 6.566.508 azioni di categoria speciale a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni B, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto (le "**Azioni B in Concambio**"), da assegnare a Pencil in concambio delle Azioni B dalla medesima detenute in Fila.

Il numero massimo di Azioni Ordinarie in Concambio e il numero massimo di Azioni B in Concambio è stato determinato sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato.

Si precisa che il numero massimo di azioni da emettere al servizio del concambio sopra indicato tiene conto di tutte le n. 1.485.506 azioni ordinarie Fila esistenti alla data odierna, ivi comprese le azioni proprie e le n. 290.693 azioni ordinarie Fila oggetto delle Acquisizioni Preliminari. Rimane inteso che l'Accordo Quadro prevede che: (i) Pencil e Fila si impegnino a non trasferire azioni Fila, ivi comprese le azioni proprie, fino alla data di efficacia della Fusione; e (ii) Pencil si impegni a votare a favore dell'annullamento delle azioni proprie Fila in sede di assemblea di Fila convocata per approvare, tra l'altro, la Fusione. Pertanto, le n. 180.075 azioni proprie Fila attualmente esistenti risulteranno annullate alla data di efficacia della Fusione o, comunque, di proprietà di Fila alla data di stipula dell'atto di Fusione e quindi, ai sensi dell'art. 2504-*ter* c.c.,

non dovranno essere concambiate. Inoltre, per effetto delle Acquisizioni Preliminari, le n. 290.963 azioni ordinarie Fila oggetto delle medesime risulteranno di proprietà di Space alla data di stipula dell'atto di Fusione e, pertanto, non saranno oggetto di concambio ai sensi dell'art. 2504-ter c.c..

Alla luce di quanto sopra, l'entità di aumento di capitale sopra indicata rappresenta il massimo teorico calcolato sul numero complessivo di azioni Fila emesse alla data odierna e tenuto conto della formula di determinazione del rapporto di cambio di seguito illustrata. Per una rappresentazione dei principali scenari in cui potrebbe declinarsi l'aumento di capitale, tenuto conto delle variabili sopra indicate e dei criteri di determinazione del rapporto di cambio, si rimanda al paragrafo 3.3.3 della relazione del Consiglio di Amministrazione di Space illustrativa del Progetto di Fusione.

I Consigli di Amministrazione di Space e di Fila sono pervenuti alla determinazione di un rapporto di cambio (applicabile tanto al concambio delle azioni ordinarie Fila in Azioni Ordinarie in Concambio quanto al concambio delle Azioni B in Azioni B in Concambio) da calcolarsi secondo la seguente formula:

134,4138/10 - Distribuzione di Riserve per Azione

Dall'applicazione della suddetta formula si evincono i seguenti due opposti scenari: la Società Incorporante assegnerà (i) n. 16,8017 azioni Space di nuova emissione (sia Azioni Ordinarie in Concambio sia Azioni B in Concambio) per ciascuna azione Fila (sia azioni ordinarie Fila sia Azioni B), nell'ipotesi in cui Space effettui la Distribuzione di Riserve per il massimo importo unitario di Euro 2; e (ii) n. 13,4414 azioni Space di nuova emissione (sia Azioni Ordinarie in Concambio sia Azioni B in Concambio) per azione Fila (sia azioni ordinarie Fila sia Azioni B) qualora Space non proceda alla Distribuzione di Riserve.

Il rapporto di cambio definitivo, quale risultante dall'applicazione della suddetta formula a seguito della determinazione definitiva dell'importo della Distribuzione di Riserve, sarà reso noto non appena disponibile con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space www.space-spa.com.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Fila.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Pencil – che detiene tutte le attuali Azioni B ed è quindi l'unica titolare a ricevere Azioni B in Concambio – si è resa disponibile, per quanto concerne le azioni ordinarie di Fila di cui è titolare, a ottenere, in applicazione del rapporto di concambio, un numero di Azioni Ordinarie in Concambio inferiore a quanto matematicamente spettante, nella minor misura necessaria perché ciascun azionista Fila possa ottenere un numero intero di azioni Space.

Le azioni della Società Incorporante a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Fila, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space www.space-spa.com.

5. Data dalla quale le azioni di Space assegnate in concambio partecipano agli utili

Le Azioni Ordinarie in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Space in circolazione alla data della loro emissione, fatta eccezione esclusivamente per il diritto a beneficiare della Distribuzione di Riserve che in nessun caso spetterà agli ex azionisti di Fila.

Le Azioni B in Concambio avranno godimento regolare, fatta anche in questo caso eccezione per il diritto a beneficiare della Distribuzione di Riserve.

6. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione, a fini civilistici, contabili e fiscali, sarà efficace (fatti salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* cod.civ..

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nel quadro della Fusione, fatta eccezione per Pencil che in concambio delle Azioni B di Fila riceverà le Azioni B in Concambio aventi le medesime caratteristiche delle Azioni B in circolazione alla data del Progetto di Fusione.

La Fusione non inciderà sulle caratteristiche:

- (i) delle Azioni Speciali della Società Incorporante, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Progetto di Fusione con riferimento alla modifica del prezzo di riferimento delle azioni ordinarie di Space ai fini della conversione delle Azioni Speciali in azioni ordinarie per tener conto della Distribuzione di Riserve;
- (ii) dei Market Warrant, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "Market Warrant F.I.L.A. S.p.A." e per l'adeguamento del "Prezzo Strike" e del "Prezzo di Accelerazione" a seguito della Distribuzione di Riserve, continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 9 ottobre 2013, come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015;
- (iii) degli Sponsor Warrant, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "Sponsor Warrant F.I.L.A. S.p.A." e per l'adeguamento del "Prezzo di Esercizio" a seguito della Distribuzione di Riserve, continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 9 ottobre 2013, come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

9. Opzione di Vendita - Diritto di Recesso

Come anticipato nella Premessa A del presente Progetto di Fusione, i soci di Space non favorevoli alla proposta di Fusione con Fila avranno una duplice facoltà di uscita dall'investimento:

- (a) nel periodo di 20 giorni di calendario (ventesimo giorno incluso) decorrenti dal 23 gennaio 2015, ciascun socio titolare di azioni ordinarie potrà esercitare in via irrevocabile l'Opzione di Vendita, su tutte o parte delle proprie azioni, nei confronti di Space a un prezzo per azione pari al valore *pro-rata* delle azioni da determinarsi sull'ammontare delle Somme Vincolate risultante il giorno di Borsa aperta antecedente alla data di adunanza del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare l'Operazione Rilevante ovvero pari, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, a Euro 9,90, a condizione che il medesimo socio, in sede di esercizio dell'Opzione di Vendita, trasferisca a Space anche un numero di Market Warrant nel rapporto di 1 Market Warrant ogni 3 azioni ordinarie. La Società Incorporante provvederà a rendere noto con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space www.space-spa.com il numero delle azioni ordinarie per le quali l'Opzione di Vendita sarà esercitata e, se del caso, la delibera del consiglio di amministrazione che revocherà la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante; e
- (b) entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea che approvi la Fusione (che, a tal fine, tra l'altro, come descritto al paragrafo 2 del presente Progetto di Fusione,

modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la data di Space), i soci che, partecipando all'assemblea si siano astenuti o abbiano espresso voto contrario all'approvazione della Fusione e i soci che non abbiano partecipato all'assemblea per l'approvazione della Fusione e non abbiano al contempo esercitato l'Opzione di Vendita potranno esercitare il Diritto di Recesso a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'Operazione Rilevante, ovvero pari, come determinato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, a Euro 9,928. I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.; le comunicazioni e le eventuali ulteriori informazioni agli azionisti saranno effettuate e rese note mediante comunicati stampa diffusi con il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di Space www.space-holding.com.

Si segnala che l'esercizio dell'Opzione di Vendita e/o del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante. Più precisamente qualora il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio delle Opzioni di Vendita sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space, il consiglio di amministrazione revocherà la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante; e la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche solo uno dei seguenti eventi: (x) che la somma delle azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso e delle azioni oggetto dell'esercizio delle Opzioni di Vendita superi il 33% del capitale; o (y) che l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuta Space a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso e dell'esercizio delle Opzioni di Vendita sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti il giorno di Borsa aperta antecedente alla data di adunanza del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare l'Operazione Rilevante, ovvero superiore, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, a Euro 42.470.996,73.

Si segnala infine che in data odierna con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di Space, Space Holding S.r.l. in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali della Società Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso spettante al medesimo in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Gli azionisti della Società Incorporanda hanno comunicato di non voler esercitare il diritto di recesso in relazione all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea di Fila, ove mai spettante, dispensando pertanto il Consiglio di Amministrazione di Fila dalla determinazione del relativo valore di liquidazione delle azioni ordinarie Fila e delle Azioni B ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ..


La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

Milano, 15 gennaio 2015


Space S.p.A.

F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dott. Roberto Italia



L'Amministratore Delegato
Dott. Massimo Candela



Allegato "A" al Progetto di Fusione per incorporazione in Space S.p.A. di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

STATUTO della SOCIETA'
"FILA S.p.A."

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Società per Azioni" siglabile in forma "F.I.L.A. S.p.A." o abbreviata con la dicitura anticipata dal simbolo del giglio stilizzato, come segue:



Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Pero (Milano).
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto la produzione e commercializzazione di prodotti, strumenti, supporti e accessori per colorare, scrivere, marcare e modellare, articoli di cosmesi, che trovano applicazione principalmente nel gioco, nello studio, nel lavoro, nell'industria, nell'hobbistica e nell'arte figurativa e grafica.
- 3.2 La Società può compiere, purché in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare, la Società può concedere finanziamenti, prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia, anche reale, purché esclusivamente a favore e nell'ambito delle società partecipate ricomprese nell'ambito del perimetro di consolidamento, e non a favore di terzi; assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e prestare a tali società assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e



servizi in genere. Le attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non possono essere effettuate nei confronti del pubblico e devono essere svolte nel pieno rispetto nella normativa regolamentare di volta in volta vigente.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ed è diviso in n. [●] azioni di cui n. [●] azioni ordinarie, n. 6.566.508 azioni speciali B (le “**Azioni B**”) e in n. [●] azioni speciali C (le “**Azioni C**”), tutte senza indicazione del valore nominale.


L'assemblea straordinaria del giorno 9 ottobre 2013 ha – tra l'altro - deliberato:

- A) di emettere massime 2.692.307 azioni ordinarie, prive di valore nominale – con riduzione della parità contabile implicita di tutte le azioni in circolazione – e senza alcun contestuale aumento del capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei Market Warrant F.I.L.A. S.p.A. ed alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta, come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 6.3. del medesimo regolamento;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro [●], da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 750.000 Sponsor Warrant F.I.L.A. S.p.A., secondo i termini e le condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta (come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 6.2 del medesimo regolamento), mediante emissione di massime n. 750.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro [●], imputato per euro [●] alla parità contabile implicita e per euro [●] a sovrapprezzo; il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.
- 5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni B, le Azioni C e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad

un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.4 Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della società, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;
- (b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della società) in caso di (i) alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B e (ii) cambio di controllo del soggetto titolare di Azioni B, dove per controllante del soggetto titolare si intende il soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad effettuare le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti (il "**Controllante Ultimo**") e ciò ad eccezione del caso in cui tale cambio di controllo avvenga (1) non per atto tra vivi; ovvero (2) per atto tra vivi a favore di soggetti che siano discendenti in linea retta del Controllante Ultimo e/o a favore di società o altri enti direttamente o indirettamente controllati dal Controllante Ultimo o dai suoi discendenti in linea retta o di cui questi stessi siano i beneficiari, precisandosi che il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto con terzi soggetti che agiscano di concerto con il Controllante Ultimo non costituirà cambio di controllo ai fini di questo paragrafo 5.4 (b);
- (c) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.



Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

5.5 Le Azioni C attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili fino al 18 dicembre 2018, fatto salvo il trasferimento delle Azioni C ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota;
- (d) hanno dato diritto al momento della loro emissione alla attribuzione degli Sponsor Warrant Space S.p.A. (ora denominati Sponsor Warrant F.I.L.A. S.p.A.) in ragione di 3 warrant ogni 2 Azioni C;
- (e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni Azione C si ottengano in conversione n. 5 (cinque) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, (i) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni C, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della fusione per incorporazione di F.I.L.A. S.p.A. nella Società (la "Fusione"), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.; e (ii) entro il terzo anniversario dalla data di efficacia della Fusione nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro [●] per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro [●] per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro [●] per azione ordinaria, restando inteso che (i) gli eventi di cui alle precedenti

lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente; e (ii) la conversione delle Azioni C avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al verificarsi (anche in via cumulativa) degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso, il quinto giorno di borsa aperta successivo al terzo anniversario dalla data di efficacia della Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., ogni Azione C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 5.6 La Società può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie ai sensi del successivo art. 5.8; e (b) fusione o scissione. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni C.
- 5.7 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie, Azioni B o Azioni C - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.
- 5.8 In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera precisandosi che, a tal fine, le esistenti Azioni C saranno computate come un pari numero di azioni ordinarie; (ii) il titolare di Azioni C potrà sottoscrivere azioni ordinarie in proporzione alla partecipazione al capitale rappresentato da azioni ordinarie e da Azioni C detenuta al momento della esecuzione dell'aumento di capitale e (iii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che (i) le esistenti Azioni C saranno a tal fine computate come un pari numero di azioni ordinarie; e (ii) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.
- 5.9 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche -



quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.3 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.4 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.5 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5 in relazione all'emissione di Azioni B e di Azioni C, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 7.3 Il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea si svolge in unica convocazione.

Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.

- 8.3 Le deliberazioni di modifica degli articoli 5.6 e 5.8 e del presente articolo 8.3 sono assunte con un numero di voti favorevoli pari almeno all'80% (ottanta per cento) del numero dei voti complessivamente spettanti alle azioni in circolazione. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B.

Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
- 9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa



vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO


Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.
- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.
- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione al capitale almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al

genere meno rappresentato.

- 11.13 Qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa regolamentare applicabile, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.
- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
- 11.18 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della



lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

Articolo 12. Presidente, Presidente Onorario, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri e attribuendo ad uno di essi, se del caso, il titolo di amministratore delegato. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
- 12.5 Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tale caso dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove,

purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dall'amministratore delegato, ove nominato, o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Articolo 15. Remunerazione

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 *-bis* del D. Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea

chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo

con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (“**Sindaco Supplente di Minoranza**”). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre

sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 21. Rinvio

- 21.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle



disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione


- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space S.p.A."

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società è una SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "Regolamento di Borsa"), ed ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Politica di Investimento", allegato al presente statuto *sub Allegato 3.1*, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.
- 3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per "Operazione Rilevante" si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano



MIV - Segmento Professionale (la “**Quotazione**”). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2015; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell’Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 30 giugno 2016. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell’estensione della durata della Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 13.554.999 ed è diviso in n. 12.999.999 azioni ordinarie e n. 460.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

L’assemblea straordinaria del giorno 9 ottobre 2013 ha – tra l’altro - deliberato:

- A) di emettere massime 2.692.307 azioni ordinarie, prive di valore nominale – con riduzione della parità contabile implicita di tutte le azioni in circolazione – e senza alcun contestuale aumento del capitale sociale, a servizio dell’esercizio dei Market Warrant Space S.p.A. ed alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall’assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 9.750.000,00, da riservarsi all’esercizio di corrispondenti n. 750.000 Sponsor Warrant Space S.p.A., mediante emissione di massime n. 750.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l’efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

L’assemblea straordinaria del giorno [20 febbraio 2015] ha – tra l’altro - deliberato di approvare un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione per incorporazione di F.I.L.A. S.p.A. nella Società (la “**Fusione**”, approvata in pari data dall’assemblea), in via scindibile ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c., per massimi

nominali Euro 31.525.534, da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, mediante emissione di massime complessive n. 31.525.534 azioni da nominali Euro 1 ciascuna azioni di cui: (i) massime n. 24.959.026 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società già in circolazione; e (ii) n. 6.566.508 azioni a voto plurimo, da emettersi ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998, che attribuiscono n. 3 diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società per ciascuna azione e le cui caratteristiche saranno disciplinate dal nuovo statuto della Società che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione

- 5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF .
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario e sono soggette, in sede di liquidazione, al diritto previsto a favore della azioni ordinarie dal successivo art. 21.2;
 - (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
 - (e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, alla attribuzione degli Sponsor Warrant Space S.p.A. in ragione di 3 warrant ogni 2 azioni speciali;
 - (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione n. 5 (cinque) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:



- (i) nella misura di massime n. 500.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante (a) almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa; ovvero, (b) in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, restando inteso che la conversione delle azioni speciali avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al verificarsi di uno degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e (b), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.; e
- (iii) entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente; e (ii) la conversione delle azioni speciali avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al verificarsi (anche in via cumulativa) degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui ai precedenti punti (i) e (ii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, il quinto giorno di borsa aperta successivo al terzo anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o

crediti.

- 6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.3 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.4 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.5 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;



- (ii) utilizzo delle somme depositate sul conto corrente vincolato costituito dalla Società ai sensi del Regolamento di Borsa per la realizzazione dell'Operazione Rilevante;
 - (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.
- 8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.
- 8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 1, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
- 9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.



- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF e del Regolamento di Borsa, almeno due amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.
- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i)

- curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 11.10. Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.
- 11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel



caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo,

determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione dell'Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle somme depositate sul conto corrente vincolato costituito dalla Società al fine di realizzare l'Operazione Rilevante ai sensi del Regolamento di Borsa, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

Articolo 15. Remunerazione

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale,

nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 -bis del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del



collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e

regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.



- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 21. Scioglimento e liquidazione

- 21.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("Attivo di Liquidazione"), dovranno:
- i. prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino a concorrenza dell'intero Attivo di Liquidazione;
 - ii. in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i.), ai portatori di azioni speciali un importo pari ai versamenti a patrimonio effettuati dagli stessi nella Società sia a titolo di nominale che di sovrapprezzo fino a concorrenza dell'intero Attivo di Liquidazione;
 - iii. qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i.) e (ii.), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

Articolo 22. Rinvio

- 22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.